

Provvedimento attuativo

BONUS EXPORT DIGITALE PLUS

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164, che adottava il “*Piano di Promozione straordinaria del Made in Italy e per l’attrazione degli investimenti in Italia*”, finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l’immagine del Made in Italy nel mondo, e a sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia;

VISTA l’Autorizzazione del Direttore Generale di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (di seguito: *Agenzia ICE*) n. 20/21 del 22/11/2021, come modificata con gli Appunti n. 21/21 del 25/11/2021 e 26/22 del 01/12/2022, relativa alla strutturazione della misura “*Bonus Export Digitale*” che stabiliva le condizioni per la concessione di contributi a fondo perduto, finalizzata a sviluppare l’attività di internazionalizzazione delle *microimprese* manifatturiere nonché delle *reti e consorzi*;

VISTO il Provvedimento attuativo del 12 aprile 2022, recante termini e modalità operative per la concessione dei contributi per la misura in parola, come successivamente integrato e modificato;

VISTO il Provvedimento del 14 dicembre 2022 con il quale si estendeva la possibilità di accedere al contributo alle piccole imprese manifatturiere, così come definite dall’allegato n. 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, costituite anche in forma di reti e consorzi;

VISTO il Provvedimento del 4 luglio 2022 con il quale il termine per la compilazione e la trasmissione delle domande di contributo di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), del Provvedimento – inizialmente fissato al 15 luglio 2022 – veniva prorogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

VISTO, altresì, il Provvedimento del 21 luglio 2023, con il quale veniva disposta, con effetto dalle ore 12.00 del 4 agosto 2023, la chiusura dello sportello informatico “*Bonus per l’export digitale*” del sito internet di Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.a. – Invitalia (di seguito: *Invitalia*) Invitalia per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse di cui alla delibera n. 20/21 del 22/11/2021;

VISTA l’Autorizzazione recante protocollo n. 0058710/23 del 18/05/2023 (di seguito: *autorizzazione*) con la quale il Direttore Generale di *Agenzia ICE* ha inteso avviare una nuova fase della misura con la denominazione di “*Bonus Export Digitale Plus*”, prevedendo un innalzamento del contributo per azienda oltre a un ampliamento delle spese ammissibili, destinandovi le risorse già allocate a valere sul Piano Straordinario per la promozione del Made In Italy (PSMI) annualità 2021 per un importo pari ad € 20.100.000,00;

VISTO l’articolo 3 del Bando, che prevede che, per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione dell’intervento e all’erogazione del contributo di cui al medesimo Bando, *Agenzia ICE* si avvale, sulla base di appositi accordi convenzionali, di *Invitalia*;

VISTO l’articolo 12 del Bando, che prevede che, con successivo provvedimento vengano definiti gli schemi, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e la concessione e l’erogazione dei contributi;

VISTO l’Accordo stipulato il 1° febbraio 2022 da *Agenzia ICE* con *Invitalia* per la regolamentazione dei rapporti concernenti le attività di supporto nell’attuazione della misura “*Bonus Export Digitale*”, come integrato con lo scambio di lettere a firma dell’Amministratore Delegato di *Invitalia*, Bernardo

Mattarella, e del Direttore Generale di *Agenzia ICE*, Lorenzo Galanti, protocollo n. 0145146/23 del 22/12/2023 si proroga la durata al 31/12/2024;

VISTO il Decreto del 31 maggio 2017, n. 115 recante attuazione del Regolamento che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.;

PROVVEDIMENTO

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente avviso, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a. “*Bando*”: Bando approvato con l’Autorizzazione del Direttore Generale di *Agenzia ICE* recante protocollo n. 0145146/23 del 22/12/2023;
 - b. “*consorzi*”: soggetti costituiti nella forma di consorzio, ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del Codice civile, o costituiti in forma di società consortile o cooperativa, aventi per oggetto, ai sensi della legge n. 134/2012, la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese, nonché il supporto alla loro presenza sui mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere;
 - c. “*autorizzazione*”: l’Autorizzazione del Direttore Generale di *Agenzia ICE* recante protocollo n. 0058710/23 del 18/05/2023 con la quale si è inteso avviare una nuova fase della misura “*Bonus Export Digitale*”, di cui alla precedente Autorizzazione del Direttore Generale di *Agenzia ICE* n. 20/21 del 22/11/2021 e successive modifiche, con la denominazione di “*Bonus Export Digitale Plus*”;
 - d. “*DSAN*”: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
 - e. “*elenco*”: l’elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l’export al quale possono richiedere di essere iscritti i fornitori di soluzioni digitali per l’export che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando;
 - f. “*Agenzia ICE*”: ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane;
 - g. “*Invitalia*”: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.a. – Invitalia;
 - h. “*legge n. 350/2003*”: legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ha istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un apposito fondo per la realizzazione di azioni di sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy;
 - i. “*legge n. 164/2014*”: legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che prevede, all’articolo 30, l’adozione del Piano, di cui al punto j);
 - j. “*mPP*”: micro e piccole imprese, così come definite dall’allegato 1 del regolamento di esenzione;
 - k. “*Piano*” il Piano di Promozione straordinaria del Made in Italy e per l’attrazione degli investimenti in Italia”;
 - l. “*piattaforma informatica*”: il sistema telematico per la presentazione delle istanze di ammissione ai contributi di cui all’articolo 6 e di iscrizione all’*elenco* nonché per le richieste di erogazione dei contributi, di cui all’indirizzo www.invitalia.it;
 - m. “*Registro delle Imprese*”: pubblico registro di cui all’articolo 2188 del Codice civile;

- n. “*regolamento de minimis*”: il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- o. “*Regolamento di esenzione*”: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023;
- p. “*reti*”: reti soggetto, di cui al comma 2 dell’articolo 45 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012;
- q. “*società fornitrice*”: società fornitrice di soluzioni digitali per l’export, iscritta all’elenco di cui al punto e);
- r. “*Soggetti beneficiari*”: *mPI*, in forma singola o attraverso reti e consorzi, assegnatarie del contributo;
- s. “*Soggetto gestore*”: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.a. – Invitalia, come definito dall’art. 3 del *Bando*;
- t. “*SPID*”: Sistema Pubblico di Identità Digitale, di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).

Articolo 2

(Finalità dell’intervento)

1. Il presente provvedimento, in attuazione della *delibera* che disciplina la concessione e l’erogazione di contributi – in forma di bonus – finalizzati a sviluppare l’attività di esportazione e di internazionalizzazione delle *mPI* manifatturiere, anche aderenti alle *reti* o ai *consorzi*, mediante l’impiego delle soluzioni digitali e consulenziali per l’export disponibili sul mercato, definisce i termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione e di erogazione dei contributi, e fornisce precisazioni, chiarimenti e dettagli in merito all’attuazione degli interventi di cui alla Misura “*Bonus per l’Export Digitale Plus*”.

Articolo 3

(Dotazione finanziaria e contributo concedibile)

1. Le risorse finanziarie per la Misura Bonus per l’Export Digitale Plus sono individuate nei fondi non impegnati per l’assegnazione di “Bonus per l’Export Digitale” di cui all’Autorizzazione del Direttore Generale di *Agenzia ICE* n. 20/21.
2. È prevista una riserva di importo pari a 3 milioni di euro a favore esclusivamente delle aziende aventi sedi operative/produttive nei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana per le quali nel corso del Consiglio dei Ministri del 23 e 25 maggio 2023 è stata deliberata la dichiarazione di stato di emergenza, come meglio dettagliato nell’Ordinanza Commissariale n. 61 del 1/06/2023 “Prima ricognizione dei Comuni interessati dall’evento” e successivi analoghi provvedimenti.
3. È prevista una riserva di importo pari a 1,5 milioni di euro a favore esclusivamente delle aziende aventi sedi operative/produttive nelle province toscane per le quali nel corso del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 è stata deliberata la dichiarazione di stato di emergenza, come meglio dettagliato nell’Ordinanza Commissariale n. 98 del 15/11/2023 recante “Prima ricognizione dei Comuni interessati dall’evento” e successivi analoghi provvedimenti.
4. Come previsto dall’art. 6 del *Bando*, il contributo è concesso, nell’ambito del *regolamento de minimis*:

- a) alle *mPI* per un importo pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), a fronte di spese ammesse di importo non inferiore, al netto dell’IVA, ad euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00); non sono erogabili contributi a fronte di spese ammesse inferiori a euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00);
- b) alle *reti* soggetto e ai *consorzi*, costituiti da almeno cinque imprese, per un importo pari a euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), a fronte di spese ammesse di importo non inferiore, al netto dell’IVA, ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00); non sono erogabili contributi a fronte di spese ammesse inferiori a euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

CAPO I – SOGGETTI BENEFICIARI

Articolo 4

(Soggetti beneficiari)

1. Possono richiedere il contributo di cui al presente provvedimento le *mPI* manifatturiere nonché le *reti* e i *consorzi* di *mPI*, come previsto dall’art. 4 del *Bando*.
2. Alle *reti* e ai *consorzi* di cui al comma 1 devono aderire almeno cinque *mPI* aventi i requisiti di cui al comma 6.
3. Il numero minimo di cinque *mPI* aderenti alle *reti* o ai *consorzi* deve sussistere sia al momento della domanda di concessione di cui al successivo articolo 6 sia al momento della richiesta di erogazione, presentata nelle modalità di cui all’articolo 9.
4. Nel periodo intercorrente tra la data della concessione del contributo e la data di richiesta di erogazione e previa richiesta a Invitalia, le *mPI* aderenti alle *reti* possono essere sostituite da altre *mPI*, aventi i requisiti di cui al comma 6.
5. Ciascuna *mPI* può aderire ad una sola *rete* o *consorzio* beneficiario dell’intervento. Non possono aderire alle *reti* o ai *consorzi* le *mPI* che presentano direttamente domanda di concessione del contributo di cui al presente provvedimento.
6. Sia alla data di presentazione della domanda di concessione che alla data di richiesta di erogazione del contributo, tutte le *mPI* – anche aderenti alle *reti* o ai *consorzi* – devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere meno di 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), secondo quanto previsto dal *regolamento di esenzione*;
 - b) avere avviato, da almeno un anno, la fatturazione di prodotti commerciali;
 - c) avere sede legale o sede operativa e stabilimento produttivo in Italia;
 - d) operare nel settore manifatturiero, codice ATECO primario: C;
 - e) essere in stato di attività e risultare iscritte al *Registro delle Imprese*;
 - f) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale né soggetti ad una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie dell’attività anche ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.;
 - g) essere iscritte presso INPS o INAIL e avere una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), valido alla data di presentazione della domanda;
 - h) essere in regola con gli adempimenti fiscali;
 - i) non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti *de minimis* che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente *Bando*, determini il superamento del massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del *regolamento de minimis*. Nel caso di agevolazioni richieste da *reti* di imprese e /o *consorzi* dotati di autonoma soggettività

giuridica, la verifica di cui sopra verrà effettuata solo sui singoli consorzi e/o reti e non sulle singole imprese aderenti.

- j) non aver ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente provvedimento, alcun altro contributo pubblico;
- k) non rientrare tra le imprese operanti nei settori esclusi dall'articolo 1 del *regolamento de minimis*;
- l) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- m) non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- n) non risultare iscritte nell'*elenco* delle imprese fornitrici di cui all'articolo 10.

7. I *soggetti beneficiari* che hanno ottenuto l'agevolazione a valere sulla misura "Bonus per l'Export Digitale" secondo il disciplinare in vigore prima della pubblicazione del presente provvedimento possono richiedere il contributo solo se hanno completato l'iter agevolativo e hanno rendicontato nei termini. I soggetti beneficiari già assegnatari del "Bonus per l'Export Digitale" destinatari di provvedimenti di revoca, di decadenza per rinuncia o per mancata rendicontazione non possono accedere al contributo di cui al presente provvedimento.

8. Devono risultare verificate le seguenti condizioni di terzietà tra *soggetto beneficiario* e *società fornitrice*:

- a) non può esservi alcuna influenza della *società beneficiaria* sulla composizione, sulle votazioni e sulle decisioni degli organi sociali dell'impresa fornitrice e viceversa;
- b) l'amministratore unico e/o uno dei soci della *società beneficiaria* non possono detenere partecipazioni nella *società fornitrice*;
- c) l'amministratore unico e/o uno dei soci della *società fornitrice* non possono detenere partecipazioni nella *società beneficiaria*;
- d) non possono sussistere relazioni di parentela tra gli amministratori e/o i soci che detengono partecipazioni rilevanti della *società fornitrice* e della *società beneficiaria*.

Articolo 5

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili al contributo le seguenti spese sostenute dai *soggetti beneficiari*:

- a) spese per consulenze finalizzate all'adozione di soluzioni digitali, ivi comprese la progettazione e la personalizzazione di processi e soluzioni architetture informatiche funzionali ai percorsi di internazionalizzazione;
- b) spese per la realizzazione di sistemi di e-commerce verso l'estero, siti e/o app mobile, ivi compresi eventuali investimenti atti a garantire la sincronizzazione con marketplace internazionali forniti da soggetti terzi;
- c) spese per la realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedano l'automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web nonché il raccordo tra le funzionalità operative del canale digitale di vendita prescelto e i propri sistemi di Customer Relationship Management – CRM (ad esempio i sistemi API – Application Programming Interface);
- d) spese per la realizzazione di servizi accessori all'e-commerce quali quelli di smart payment, predisposizione di portfolio prodotti, traduzioni, shooting fotografici, video making, web design e content strategy;

- e) spese per la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell'export digitale, con specifico riferimento al portafoglio prodotti, ai mercati esteri e ai siti di vendita online prescelti;
- f) spese per digital marketing finalizzate a sviluppare attività di internazionalizzazione: campagne di promozione digitale, Search Engine Optimization (SEO), costi di backlink e di Search Engine Marketing (SEM), campagne di content marketing, inbound marketing, di couponing e costi per il rafforzamento della presenza sui canali social; spese di lead generation e lead nurturing;
- g) servizi di CMS (Content Management System): restyling di siti web siano essi grafici e/o di contenuti volti all'aumento della presenza sui mercati esteri;
- h) spese per l'iscrizione e/o l'abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing, quali strumenti volti a favorire il processo di esportazione;
- i) spese per servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano finalizzati ad aumentare la presenza sui mercati esteri;
- j) spese per l'upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi di cui alle precedenti lettere a) e i);

2. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo:

- a) le spese per l'acquisto generico di hardware che non rientrino nelle necessità di cui al comma 1, lettera j) del presente articolo;
- b) le spese per imposte, tasse e oneri sociali;
- c) le spese legali e notarili;
- d) le spese relative alle ordinarie attività amministrative, aziendali o commerciali;
- e) le spese per costi diretti relativi all'acquisizione o alla registrazione e alla tutela della proprietà intellettuale.

3. Sono ammissibili esclusivamente titoli di spesa in formato elettronico emessi, in data successiva alla presentazione della domanda di contributo, da fornitori inseriti nell'*elenco* delle imprese fornitrici di cui all'art. 10 del presente provvedimento.

Articolo 6

(Modalità di presentazione della domanda di contributo)

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle risorse finanziarie previste, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 3, e 5 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii..
2. Le domande di contributo redatte in lingua italiana devono essere presentate dai soggetti ammissibili di cui all'articolo 4 esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet di Invitalia (www.invitalia.it), sezione "Bonus Export Digitale Plus", a partire dalla data indicata al comma 6 e secondo le modalità previste dal presente articolo. Le domande dovranno essere compilate e firmate digitalmente dal Rappresentante legale dell'impresa come risultante dal *Registro delle imprese*, pena l'improcedibilità delle stesse.
3. Potranno accedere alla riserva di cui all'articolo 3 comma 2 e 3 esclusivamente le imprese che all'atto della presentazione della domanda si trovino in possesso dei seguenti requisiti:
 - avere sede produttiva/operativa nei territori dell'area dichiarata in stato di emergenza a seguito dell'alluvione, come specificato nelle dichiarazioni di stato di emergenza emanate nel Consiglio dei Ministri del 23 e 25 maggio 2023, per le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, e del 3 novembre 2023, per le province toscane, o in eventuali ulteriori territori che

fossero identificati in analoghi successivi provvedimenti; (l'elenco aggiornato dei territori destinatari delle misure straordinarie di emergenza per le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana è reperibile al seguente [link](#), mentre quello per le province toscane è reperibile al seguente [link](#));

- essere attiva al momento dell'evento calamitoso;
 - aver subito comprovati danni materiali conseguenti all'alluvione;
 - il legale rappresentante dell'azienda è pienamente consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni.
4. Allo stesso indirizzo <http://www.invitalia.it> saranno rese disponibili la documentazione e la modulistica necessaria alla partecipazione alla presente procedura. È richiesto, altresì, il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal *Registro delle imprese*.
 5. I dati inseriti dai richiedenti in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal *Registro delle Imprese*. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l'impresa richiedente l'agevolazione è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il già menzionato *Registro* prima della presentazione della domanda.
 6. L'accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite *SPID, Carta nazionale dei servizi*.
 7. La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 13 febbraio 2024 e fino alle ore 10:00 del 12 aprile 2024. Una volta trasmessa la domanda il sistema rilascerà l'attestazione di avvenuta presentazione, riportante la data e l'ora di trasmissione della stessa. Solo in esito al rilascio di tale attestazione le domande di agevolazione si intenderanno correttamente trasmesse.
 8. All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'impresa richiedente sarà rilasciato dalla piattaforma il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
 9. Per le *micro e piccole imprese, reti e consorzi* che siano amministrate da persone giuridiche o da enti diversi da persone fisiche, l'accesso alla *piattaforma informatica* può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante da parte di Invitalia. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), così come indicato nella procedura descritta nel Manuale Utente presente sulla *piattaforma informatica*.
 10. La richiesta di accreditamento di cui al comma precedente, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione del soggetto istante e del suo legale rappresentante, potrà essere inoltrata nei termini previsti dal comma 6. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di tre giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.
 11. Le domande presentate fuori dai termini indicati dal presente articolo, quelle trasmesse tramite canali diversi dalla piattaforma informatica, non complete o non redatte sulla base dello schema reso disponibile non saranno prese in esame.
 12. Ciascuna *micro e piccola impresa* – singolarmente o tramite una rete o un consorzio – può presentare una sola domanda di accesso al contributo.
 13. L'iscrizione all'*elenco* di cui all'articolo 10 da parte dei *soggetti beneficiari* è motivo di revoca dal contributo.

Articolo 7

(Chiusura anticipata dello sportello per la presentazione delle domande di contributo)

1. Invitalia, tenuto conto del tiraggio finanziario delle domande pervenute, della dotazione finanziaria complessivamente disponibile di cui al precedente articolo 3, comma 2, 3 e 4 può chiudere lo sportello per la presentazione delle domande in anticipo rispetto al termine ultimo di cui all'articolo 6, comma 7.
2. Le domande presentate nei termini che non trovino copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili saranno sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze ancora prive di copertura finanziaria, si considereranno decadute. Si provvederà a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza tramite apposito provvedimento.

Articolo 8

(Concessione dei contributi e pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari)

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni Invitalia verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, compreso il rispetto dei massimali previsti dal *regolamento de minimis* tramite consultazione dei dati contenuti sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato istituito dall'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I contributi saranno concessi, con idoneo provvedimento, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione, sulla base della data e dell'orario di trasmissione della domanda stessa come risultante dalla ricevuta di attestazione di cui all'art. 5, comma 6, del presente atto. Tale provvedimento di concessione sarà adottato entro 90 giorni dalla data di chiusura dello sportello di cui all'art. 5, comma 6, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall'eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 o da eventuali richieste di soccorso istruttorio.
3. Il provvedimento di concessione sarà adottato in forma cumulativa e pubblicato nella sezione "Bonus Export Digitale Plus" del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it).
4. *Invitalia* valuterà prioritariamente le *micro e piccole imprese* che abbiano partecipato o partecipino ad iniziative e programmi governativi per l'inserimento delle aziende italiane nelle piattaforme E-Commerce internazionali e per la transizione digitale delle aziende esportatrici per consolidarne il radicamento sui mercati esteri.
5. Nel caso di contributi concessi alle *reti* e ai *consorzi*, il requisito di cui al precedente articolo 4, comma 6, lettera i), viene valutato con riferimento esclusivo alle *reti* e ai *consorzi* non anche alle singole società aderenti.
6. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al comma 1 del presente articolo, si concludano con esito negativo, *Invitalia* provvederà a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Articolo 9

(Erogazione del contributo ai soggetti beneficiari)

1. I *soggetti beneficiari* possono presentare richiesta di erogazione del contributo esclusivamente tramite la *piattaforma informatica* entro e non oltre le ore 17:00 del 30 settembre 2024.
2. I *soggetti beneficiari* devono presentare:

- a) la richiesta di erogazione redatta sulla base dello schema che sarà reso disponibile sulla *piattaforma informatica*;
 - b) la documentazione prevista dall'articolo 9, comma 2, del *Bando*, e precisamente:
 - copia delle fatture, esclusivamente in formato elettronico, relative alle spese sostenute che riportino la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al provvedimento xxxx- *CUP* ...», ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
 - copia dell'estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l'evidenza dei pagamenti effettuati;
 - contabili di pagamento;
 - relazione sulle spese sostenute e sui risultati raggiunti nell'ambito dell'internazionalizzazione d'impresa per mezzo del contributo concesso da *Invitalia*.
 - c) liberatoria riguardante l'avvenuto pagamento dei titoli di spesa sottoscritta dalla *società fornitrice*, sulla base dello schema che sarà reso disponibile sulla *piattaforma informatica*;
 - d) la *DSAN* sulle norme di prevenzione dell'antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009);
 - e) documentazione verificabile da *Invitalia* attestante il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 4, del presente provvedimento, se dichiarato in fase di richiesta di ammissione al contributo.
3. I pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al *soggetto beneficiario* ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer con indicazione nella causale: “Bonus Export Digitale Plus– *Agenzia ICE*”.
4. L'erogazione del contributo verrà effettuata sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione previa verifica della regolarità e completezza della documentazione inviata dall'impresa, del rispetto dei requisiti di ammissibilità del *soggetto beneficiario*, della presenza di un Durc regolare e valido alla data dell'erogazione e acquisite le eventuali ulteriori certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.
5. Non è in ogni caso erogabile alcun contributo a fronte di spese ammesse di importo inferiore a euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) per le *mPI* e a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per le *reti* o i *consorzi*.

CAPO II – ELENCO DELLE SOCIETA' FORNITRICI

Articolo 10

(Termini per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco)

1. Le domande di iscrizione all'*elenco*, istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del *Bando*, unitamente agli allegati come previsti dal seguente articolo 11, devono essere trasmesse esclusivamente tramite la *piattaforma informatica* dedicata disponibile nell'apposita sezione dedicata del sito internet di *Invitalia* (www.invitalia.it), **dalle ore 10:00 del 13 febbraio 2024 alle ore 17:00 del 30 settembre 2024**.
2. Le *società fornitrici* dovranno indicare un indirizzo PEC quale punto di contatto e potranno, se lo desiderano, indicare link a indirizzi web utili a rappresentare le proprie competenze ed esperienze professionali.

Articolo 11

(Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco)

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'*elenco* le imprese che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sono costituite in forma societaria;
 - b) sono iscritte al *Registro delle Imprese* e sono in stato di attività;
 - c) non sono in stato di liquidazione volontaria o giudiziale né soggetti ad una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie dell'attività anche ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.;
 - d) hanno sede legale o operativa nell'Unione Europea;
 - e) hanno realizzato nell'arco di tre anni alla data di presentazione della domanda servizi o prestazioni relativi ad una o più delle spese ammissibili di cui all'articolo 5, comma 1 del presente provvedimento per un ammontare pari ad almeno 200.000,00 euro;
 - f) svolgono una attività coerente con le finalità della Misura "Bonus Export Digitale Plus", come riscontrabile dall'oggetto sociale previsto da statuto o atto costitutivo;
 - g) sono operatori economici ammessi ai sensi dell'art. 65 del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 non ricadenti nelle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 della medesima norma.
2. La domanda di iscrizione all'*elenco* a mezzo della *piattaforma* di cui al precedente articolo 10, comma 1, è riservata al rappresentante legale della società fornitrice come risultante dal *Registro delle Imprese*.

Le *società fornitrici* con sede legale in Italia devono trasmettere la domanda esclusivamente a mezzo della *piattaforma informatica* secondo lo schema che sarà reso disponibile nella stessa.

Le società con sede legale negli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia possono presentare domanda di iscrizione all'*elenco* esclusivamente tramite PEC della società richiedente, all'indirizzo: bonusexportdigitaleplus@postacert.invitalia.it utilizzando il modello di domanda reso disponibile nell'apposita sezione dedicata del sito internet di *Invitalia* (www.invitalia.it).
3. Per l'accesso all'area riservata della *piattaforma informatica*, i rappresentanti legali delle *società fornitrici* che intendano presentare domanda di iscrizione all'*elenco* di cui al comma 1, devono essere in possesso di:
 - a) *SPID*;
 - b) casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva ai sensi dell'articolo 48 del Codice dell'Amministrazione digitale al fine di consentire le comunicazioni da parte di *Invitalia*, e quale canale di contatto per i *soggetti beneficiari*. I soggetti obbligati dalle norme vigenti in materia di possesso di una PEC sono tenuti a utilizzare lo stesso indirizzo di posta certificata comunicato al *Registro delle Imprese*;
 - c) firma digitale.
4. Il soggetto che presenta richiesta di iscrizione all'*elenco*, pena l'inammissibilità della domanda, è tenuto ad inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente provvedimento e indicato nella *piattaforma informatica*.
5. Ciascuna *società fornitrice* può presentare un'unica richiesta di iscrizione all'*elenco*.
6. In fase di compilazione della domanda, la *piattaforma informatica* verifica, in via preliminare, alcuni dati acquisiti in modalità telematica dal *Registro delle Imprese*. Ai fini della corretta compilazione della domanda, il soggetto è tenuto a:
 - a) provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il *Registro delle Imprese*;
 - b) verificare la correttezza dei dati che la *piattaforma informatica* acquisisce automaticamente dal *Registro delle Imprese*.

7. Nel caso in cui la *società fornitrice* non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal *Registro delle Imprese* e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui al precedente comma 1 lettere *a)*, *b)*, *c)* e/o *d)* la *piattaforma informatica* non consentirà il completamento dell'iter di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel *Registro delle Imprese* non siano aggiornate, la *società fornitrice* è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche, come previsto al comma 6 lettera *a)*.
8. Per le *società fornitrici* amministrate da persone giuridiche o enti diversi da persone fisiche, l'accesso alla *piattaforma informatica* può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante da parte di Invitalia. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), così come indicato nella *piattaforma informatica*.
9. La richiesta di accreditamento di cui al precedente comma 8, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione del soggetto istante e del suo legale rappresentante, potrà essere inoltrata nei termini previsti dall'articolo 10. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di tre giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.
10. Una volta trasmessa l'istanza il sistema rilascerà l'attestazione di avvenuta presentazione della stessa, riportante la data e l'ora di trasmissione. Solo in esito al rilascio di tale attestazione le domande si intenderanno correttamente trasmesse. Sono in ogni caso improcedibili le istanze di iscrizione trasmesse tramite canali diversi dalla *piattaforma informatica*.
11. L'iscrizione all'*elenco delle imprese fornitrici* di soggetti a cui è stato concesso il contributo ai sensi del presente provvedimento è motivo di revoca dal contributo.

Articolo 12

(Consultazione dell'elenco, da parte di micro e piccole imprese, reti e consorzi)

1. Attraverso la piattaforma dedicata e indicata nell'apposita sezione del sito internet di *Invitalia* (www.invitalia.it) viene predisposto l'*elenco* di cui all'articolo 10 consultabile dai soli soggetti che hanno presentato la domanda di contributo.
2. L'*elenco* di cui al comma 1 rende disponibili le seguenti informazioni: "identificativo della domanda", partita IVA, denominazione, indirizzo PEC, ed eventuali link a indirizzi web utili a rappresentare le competenze delle *società fornitrici* negli ambiti di cui all'articolo 5 del *Bando*.
3. Le eventuali ulteriori comunicazioni sono trasmesse da Invitalia esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Invitalia declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario.
4. *Invitalia* si riserva di modificare l'*elenco*, provvedendo alla cancellazione dei soggetti ivi iscritti a seguito di esito negativo delle verifiche di cui all'articolo 7, comma 5 del *Bando*.

Articolo 13

(Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli obblighi già previsti nel presente provvedimento, sono tenuti a:
 - a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti da Invitalia, nonché da organismi statali o sovra-statali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività

oggetto di concessione del contributo e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio;

- b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte da Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;
- c) tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 7, comma 2, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite le stesse;
- d) conservare i documenti giustificativi sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
- e) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell'intervento, con le modalità allo scopo individuate, anche con successivo provvedimento, da Invitalia.

Articolo 14

(Revoche)

1. I contributi possono essere revocati nei seguenti casi:

- a) accertamento dell'insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 4;
- b) il *soggetto beneficiario* abbia reso, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o errate o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie e cessazione dell'attività del soggetto beneficiario anche ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm.ii antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione;
- d) mancato rispetto di una o più disposizioni del presente provvedimento e in particolare degli obblighi previsti all'articolo 13;
- e) in tutti i casi ulteriormente previsti dai provvedimenti di concessione e di erogazione.

2. La revoca è disposta con provvedimento motivato e comporta per il *soggetto beneficiario* l'obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Articolo 15

(Trattamento dei dati personali)

- 1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'attuazione della misura "Bonus Export Digitale Plus" saranno poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
- 2. L'informativa generale ai sensi dell'art. 13 GDPR e la policy in materia di privacy sono consultabili sul sito internet di Invitalia (www.invitalia.it).

Articolo 16
(*Disposizioni finali*)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto nel *Bando*.